



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

Visto il D.L. 1 marzo 2021, n.22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" a norma del quale, ai sensi dell'art. 6 comma 1, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura";

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visti in particolare gli artt. 10 comma 1 e comma 3 lett. a), 12, 13, 14 e 15 del Codice dei Beni Culturali;

Visto in particolare l'art. 47 comma 2 lettera b) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell'art. 13 del Codice;

Visto l'art. 41, comma 7, del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

Visto l'art. 12, comma 2, del D.M. 5 settembre 2024 n. 270, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura";

Visto il Decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11/01/2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche;

Visto il decreto di nomina del Segretariato Regionale per le Marche Dott.ssa Maria Rita Palumbo Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29/03/2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 n. 1317;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata prot. n. 13842 del 30/10/2024, acquisita al protocollo d'Ufficio n. 3638 del 31/10/2024, con cui è stato avviato il procedimento di dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per il bene immobile denominato "Palazzo Arpini" situato ad Ascoli Piceno (AP), via Giuseppe Mazzini 219-221, come meglio identificato nella suddetta nota di avvio del procedimento, inviata agli aventi titolo;



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

Preso atto che non sono pervenute osservazioni in merito da parte della Società Domus Ambra srl, nuovo proprietario del bene, in seguito alla denuncia di trasferimento del bene pervenuta in data 13/12/2024 e assunta agli atti dalla Soprintendenza con prot. 16297 del 13/12/2024;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata espresso con nota prot. n. 6761 del 09/05/2025, acquisito al protocollo d'Ufficio n. 1611 del 12/05/2025, con allegate relazione storico-artistica-architettonica, documentazione fotografico/catastale e istruttoria archeologica;

Vista la relazione di ambito storico-artistico-architettonico della stessa Soprintendenza di cui alla suddetta nota, dalla quale si evince, come già in parte espresso nella nota di avvio procedimento, che: *“L’edificio denominato Palazzo Arpini rappresenta un tipo edilizio caratteristico dell’architettura ristrutturata nel tardo Ottocento, con una rimodellazione estetica di gusto eclettico dei primi due livelli sul prospetto principale. Oltre a possedere caratteristiche costruttive tradizionali ed elementi architettonici, artistici e decorativi tipici dell’architettura ottocentesca, al suo interno si sono conservati a piano terra diversi ambienti voltati, con volte a crociera e a schifo, e uno scalone a due rampe coperte da volte a botte illuminato da finestre ellittiche; le stanze i piani superiori mantengono pregevoli cicli decorativi nei soffitti, i cui solai in cannuciatto sono dipinti a disegni geometrici e floreali. Stante le caratteristiche sopra descritte, si ritiene che l’edificio posseda i requisiti di rilevante interesse storico e artistico ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., tali da motivare la dichiarazione di interesse culturale”*;

Visto il parere istruttorio di ambito archeologico della stessa Soprintendenza, di cui alla suddetta nota, dal quale si evince che l’immobile è di *“non interesse archeologico diretto ma di competenza per le opere di sottosuolo”* poiché: *“Dagli atti d’Ufficio il fabbricato in questione non riveste, attualmente, interesse archeologico. Tuttavia, vista l’ubicazione in stretta connessione con la rete viaria e infrastrutturale antica si richiede che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sottosuolo venga trasmesso alla Soprintendenza per l’esame e le eventuali prescrizioni di competenza”*;

Visto il verbale della riunione del 14.05.2025 della Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche, dal quale risulta che la Commissione, all’unanimità, ha approvato la proposta della Soprintendenza competente contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Preso atto, da quanto sin qui riportato, che il bene immobile come di seguito descritto:

Denominazione	Palazzo Arpini
Comune	Ascoli Piceno
Provincia	AP
Nome strada/n. civico	via Giuseppe Mazzini 219-221
Distinto al N.C.E.U.	Foglio 169 (C.F.) particella 890
Confinante con:	Foglio 169 (C.F.) particelle 888, 889, 892, via dei Bonaccorsi

come dall’allegato estratto di mappa catastale, **riveste interesse storico - artistico e architettonico particolarmente importante** ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nella relazione storico - artistica e architettonica allegata;

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Art. 1 Il bene immobile denominato **“Palazzo Arpini”** come meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati è **dichiarato di interesse storico – artistico e architettonico particolarmente importante** ai sensi



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE MARCHE

dell'articolo 10, comma 3 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nell'allegata relazione storico-artistica e architettonica e, come tale, è sottoposto a tutte le indicazioni in esso contenute.

Art. 2 La relazione storico-artistica ed architettonica (all.1), la documentazione fotografica (all. 2) e la planimetria catastale (all.3) fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene oggetto di vincolo diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice dei Beni Culturali; sarà poi trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Servizio Pubblicità Immobiliare, a cura della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio competente ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero della Cultura ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Beni Culturali e s.m.i. entro 30 gg. dalla notifica del presente atto.

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104 entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

II PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Segretario Regionale

Dott.ssa Maria Rita Palumbo